



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 100 CSAT 01 del 06 ottobre 2020

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

Riunione del giorno 06 ottobre 2020.

APPELLI

E' presente il rappresentante AIA AB La Cara Giuseppe.

Procedimento 02/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

ASD PUNTA VUGGHIA BAGHERIA (PA) Avverso risultato gara di Coppa Sicilia C5 - Gara: Punta Vugghia Bagheria – Bagheria Città Delleville del 26.09.2020 – C.U. n. 90 del 30.09.2020

L'ASD Punta Vugghia Bagheria con telegramma del 30.09.2020, pervenuto a questo Comitato Regionale il giorno 1 ottobre 2020, preannuncia reclamo avverso la decisione assunta dal GST di omologare il risultato della gara in epigrafe riportata e pubblicata sul Comunicato Ufficiale in oggetto.

La stessa società sempre in data 1/10/2020 ha fatto pervenire i motivi per cui non ritiene corretta la decisione assunta dal giudice di prime cure non dovendosi ritenere regolarmente tesserato il calciatore Turano Alain.

Fissata per la data odierna l'udienza camerale non partecipata, occorre preliminarmente osservare che, trattandosi di gara di Coppa Sicilia C5, trovano applicazione i termini abbreviati di cui al C.U. n.84/A del 4 settembre 2020.

In particolare con detto C.U. si dispone che il preannuncio del reclamo deve essere depositato (anche a mezzo pec o fax) presso il Comitato Regionale entro le ore 24,00 dello stesso giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare; i motivi, invece, devono essere depositati entro le ore 24,00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione e devono essere trasmessi entro lo stesso termine alla controparte.

Ciò posto il gravame risulta essere inammissibile sotto vari profili; in particolare si rileva: a) il preannuncio del reclamo è pervenuto al Comitato Regionale in data 1 ottobre 2020 oltre il termine decadenziale previsto dal C.U. n.84/A del 4 settembre 2020; b) in atti non vi è prova che i motivi di impugnazione siano stati trasmessi alla controparte; c) la reclamante non ha depositato unitamente al preannuncio del reclamo il contributo di accesso alla giustizia sportiva nè ha chiesto che lo stesso venisse addebitato sul conto della società.

La dichiarazione di inammissibilità preclude ogni esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 06 ottobre 2020

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE

Santino LO PRESTI